

Divisione Servizi Educativi

2019 00757/007

Area Educativa

Servizio Educativo 0-6 anni, Nidi e Scuole dell'Infanzia

CT

0/A

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

5 marzo 2019

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA

Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:
Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Sergio ROLANDO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.

OGGETTO: NIDI IN FAMIGLIA. ADEGUAMENTO A NORME REGIONALI DEL REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO, LA VIGILANZA ED IL CONVENZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA.

Proposta dell'Assessora Di Martino.

Il vigente “Regolamento per il coordinamento, la vigilanza ed il convenzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” n. 340, approvato dal Consiglio Comunale il 28 febbraio 2011 ed esecutivo dal 14 marzo 2011, modificato in data 17 febbraio 2015, prevede, all’articolo 24, che con atto della Giunta Comunale il Regolamento stesso possa essere modificato, qualora si tratti di mero adeguamento a norme nazionali o regionali sopravvenute.

Dopo l’approvazione del Regolamento, la Regione Piemonte ha approvato la deliberazione di Giunta Regionale 12 ottobre 2018, n. 28-7693, “D. Lgs. 13/04/2017, n. 65 - Legge Regionale n. 18/2017 art. 18 - Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi del servizio educativo in contesto domiciliare denominato nido in famiglia - Revoca D.G.R. 29/12/2004 n. 48-14482”.

Per adeguare il Regolamento comunale alla D.G.R. sopra indicata, è necessario modificare l’articolo 12 - Servizi attivati con comunicazione di avvio attività.

L’attuale formulazione dell’articolo stabilisce che:

1. La Regione individua i servizi che non sono soggetti ad autorizzazione, ma ad obbligo di comunicazione di avvio da presentare al Comune entro un termine stabilito.
2. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando un apposito modulo predisposto dal Comune e contenere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle norme regionali.
3. Se la documentazione non è completa il procedimento viene interrotto ed il termine inizia nuovamente a decorrere dalla consegna della documentazione integrativa.

La deliberazione di Giunta Regionale 12 ottobre 2018, n. 28-7693, allegato 1, stabilisce, all’articolo 1 comma 5, che :

“L’attivazione del nido in famiglia, come successivamente illustrata, avviene attraverso la presentazione di Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui s’intende avviare, nel rispetto delle funzioni che competono ai comuni ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 65/2017”;

all’articolo 8, comma 1, che:

“Per svolgere l’attività il soggetto che intende esercitarla deve presentare la Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in modalità telematica allo sportello unico attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività”.

E’ quindi necessario sostituire l’articolo 12 con il seguente:

“Articolo 12.- Servizi attivati con Segnalazione certificata inizio attività

1. La Regione individua i servizi che non sono soggetti ad autorizzazione, ma ad obbligo di segnalazione certificata inizio attività.
2. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando un apposito modulo approvato dalla

Regione“.

E' inoltre necessario modificare l'articolo 18, relativo al calendario di funzionamento e orario dei servizi, il cui comma 3 attualmente stabilisce:

“Per alcune tipologie di servizio l'orario massimo di apertura giornaliero è stabilito dalle norme regionali; per gli asili nido ed i micro-nidi viene fissato, di norma, in 12 ore, per i nidi in famiglia in 8 ore.”

Il Regolamento attuale fissa l'orario massimo di apertura giornaliero dei nidi in famiglia in quanto la D.G.R. 29/12/2004 n. 48-14482, vigente prima dell'approvazione della nuova D.G.R., non dava alcuna indicazione in questo senso. Ora invece la deliberazione di Giunta Regionale 12 ottobre 2018, n. 28-7693, all'articolo 3 comma 3 stabilisce che:

“Il servizio, di norma con continuità settimanale, è attivo per un massimo di 9 ore giornaliere”

pertanto non è più necessario stabilire nel Regolamento Comunale il numero massimo di ore di apertura e deve essere riformulato il comma 3 nel modo seguente:

Per alcune tipologie di servizio l'orario massimo di apertura giornaliero è stabilito dalle norme regionali; per gli asili nido ed i micro-nidi viene fissato, di norma, in 12 ore.

Il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono: favorevole sulla regolarità tecnica; viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

di adeguare il “Regolamento per il coordinamento, la vigilanza ed il convenzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” n. 340 alle norme regionali indicate in premessa, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento stesso, approvando le

seguenti modifiche:

- 1) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
“Articolo 12 - Servizi attivati con segnalazione certificata di avvio attività
 1. La Regione individua i servizi che non sono soggetti ad autorizzazione, ma ad obbligo di segnalazione certificata inizio attività.
 2. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando un apposito modulo approvato dalla Regione”.
- 2) il comma 3, dell'articolo 18, è sostituito dal seguente:
“Per alcune tipologie di servizio l'orario massimo di apertura giornaliero è stabilito dalle norme regionali; per gli asili nido ed i micro-nidi viene fissato, di norma, in 12 ore”.

L'Assessora all'Istruzione
e all'Edilizia Scolastica
Antonietta Di Martino

Il Direttore
Giuseppe Nota

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area
Enrico Bayma

Verbale n. 9 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dall'11 marzo 2019 al 25 marzo 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 21 marzo 2019.